



TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **1060** del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno **2014** promossa da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Sorgentone e dall'Avv. Loretta Pusceddu, ed elettivamente domiciliato in Oristano, via Cima n. 8, presso lo studio dell'Avv. Loretta Pusceddu, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione,

attrice – convenuta in riconvenzionale

contro

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] in virtù di procura generale alle liti [REDACTED], elettivamente domiciliata in Sassari [REDACTED]

convenuta – attrice in riconvenzionale

Sentenza ottenuta dall'avv. Andrea Sorgentone



La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse di [REDACTED] "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

1) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi; gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari; la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm. mancanza fondi; la comm. disponibilità fondi;

2) accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche illegittime o nulle ed in via esemplificativa i tassi di interesse, la cap. trim. degli interessi, la cms, comm. disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;

3) accertare e dichiarare che gli interessi e commissioni richiesti dalla banca non sono dovuti ex L. 108/96, art. 644 cp e art. 1815 cc, essendo usurari o comunque essendoci usura come provato dall'approfittamento da parte della convenuta dello stato di bisogno degli attori desumibile dalla elevatezza dei tassi richiesti;

4) in subordine al n. 3) che precede, se i tassi richiesti siano superiori a quelli previsti con i D.M. allegati, si chiede vengano ridotti nel limite del tasso soglia;

5) per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono accertare e dichiarare che i saldi tempo per tempo c/c 30107132 e 30107134 all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) applicando le condizioni di legge, o quelle previste in



ragione di giustizia, e partendo da un saldo pari a zero, se quello apparente sia negativo, o in subordine da quello apparente se risulti certo;

6) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario”.

Nell'interesse della [REDACTED] *“Conclude perché il Tribunale, contrariis reiectis: 1) rigetti la domanda attorea; 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale dispiegata dalla banca convenuta, condanni l'attore al pagamento dei saldi accertati, oltre interessi; con la rifusione delle spese.”.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] ha convenuto in giudizio la [REDACTED], nella sua qualità di titolare del conto corrente ordinario n. 30107132 aperto il 09.10.2008 e del c/c anticipi n. 30107134 acceso il 10.10.2008, lamentando che, in relazione ai predetti conti, non erano state pattuite le condizioni economiche (come prescritto dagli artt. 1283 e 1284 c.c. e dagli artt. 117, 117 – bis e 118 T.U.B.) e che la banca era inadempiente alle obbligazioni di tenuta del conto corrente e di formazione degli estratti conto, avendo applicato condizioni economiche difformi da quelle di legge e più gravose per il correntista, a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, commissioni di massimo scoperto, per l'affidamento, per mancanza e disponibilità fondi e a titolo di spese per singole operazioni, come documentato sulla base della perizia di parte allegata.

Parte attrice ha sostenuto che la banca, in quanto tenutaria del conto e formando gli estratti del conto corrente (cui non poteva riconoscersi alcuna fede privilegiata), era onerata di dimostrare la correttezza degli estratti conto e delle annotazioni a debito, ove contestate dal correntista, attraverso la produzione di copia dei contratti e degli estratti conto mancanti.



Inoltre, la banca era comunque onerata di provare l'esistenza del credito, anche se convenuta in un giudizio di accertamento negativo, gravando l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto in ogni caso su colui che si affermi titolare del diritto (affermazione implicita nella richiesta di rigetto della domanda del correntista).

In ogni caso, la convenuta era tenuta all'esibizione dei contratti ed estratti conto mancanti, risultando contraria ai doveri di correttezza e buona fede la condotta della banca che non consegnò copia della documentazione richiesta al correntista che ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 119 T.U.B. o che non ottemperò neppure all'ordine di esibizione del giudice.

A fronte delle contestazioni sollevate dal correntista, in caso di mancata produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto, la ricostruzione del conto e l'accertamento del rapporto dare/avere avrebbe dovuto avvenire partendo da un saldo "zero", ignorandosi la genesi del primo saldo negativo disponibile.

In via subordinata, qualora fosse risultata dimostrata in giudizio l'esistenza dei contratti di conto corrente e di apertura di credito e se tali documenti fossero stati prodotti dalla banca, gli attori hanno contestato la legittimità delle clausole ivi contenute e dei relativi addebiti.

In particolare, in mancanza della prova di una valida pattuizione delle condizioni economiche del rapporto, il giudice avrebbe dovuto applicare gli artt. 1283/1284 c.c. e il T.U.B., dichiarando illegittime le annotazioni operate dalla banca a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, commissioni e spese varie, con rideterminazione del saldo del c/c e conseguente diritto del correntista alla ripetizione delle somme illegittimamente pagate, come quantificate nella perizia in atti e nei relativi prospetti riepilogativi con: 1) calcolo senza capitalizzazione trimestrale, cms e usura, con numeri debitori e creditori ricalcolati e interessi corrispettivi calcolati tempo per tempo e



sommati al capitale alla data dell'ultimo e/c, con la previsione della nullità o meno della clausola (se esistente) che preveda interessi di mora; 2) calcolo con interessi legali con o senza spese e interessi di mora; 3) calcolo con interessi sostitutivi con o senza spese e interessi di mora.

L'attore ha quindi così concluso nell'atto di citazione: *“Voglia il Tribunale adito: 1) in via principale, accertare e dichiarare che in relazione ai c/c n. 30107132 n. 3010713, non è dovuta alcuna somma all'attore dalla convenuta [REDACTED]; 2) accertare e dichiarare che per detti c/c non sono state pattuite le condizioni economiche e in via esemplificativa i tassi di interesse, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la cms, comm. disp. fondi, maggiorazione extra fido, spese per l'istruttoria fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni; 3) ovvero in via subordinata accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/mancata doppia sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli “usi su piazza”, gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari, la cms, la commissione per l'affidamento, la commissione mancanza fondi, la commissione disponibilità fondi; 4) in ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di redazione degli e/c, in quanto ha ivi annotato senza alcuna pattuizione o illegittimamente le voci ai nn. che precedono con la conseguenza che i saldi tempo e per tempo indicati negli e/c in atti sono errati; 5) accertare e dichiarare che gli interessi e commissioni richiesti dalla banca non sono dovuti ai sensi della L. n. 108/96 e degli articoli 644 c.p. e 1815 c.c. o comunque essendoci usura; 6) per l'effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai nn. che precedono, accertare e dichiarare il saldo dei c/c per cui è causa alla data dell'ultimo e/c in atti epurati di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando*



vi sia una serie continua di e/c; 7) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite”.

2. Con comparsa depositata in data 21.11.2014, si è costituita in giudizio la convenuta [REDACTED] ([REDACTED]), domandando innanzitutto il rigetto delle avverse domande.

La convenuta ha sostenuto che, a differenza di quanto affermato da parte attrice, era onere del correntista di allegare e di provare le singole poste ritenute indebite e di produrre, a tal fine, gli estratti conto nella loro interezza, dovendo, in mancanza, essere effettuata una ricostruzione del rapporto dare/avere a partire dal saldo contabile risultante dal primo estratto conto prodotto in giudizio.

La convenuta ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale diretta a ottenere l'adempimento del credito vantato nei confronti di [REDACTED] dell'importo di Euro 251.432,00, sulla base del conto corrente anticipi n. 30107134, nonché dell'importo di Euro 176.922,88, derivante dal conto corrente n. 30107132.

A tal fine ha prodotto in giudizio i contratti di conto corrente, di affidamento e di fideiussione, unitamente agli estratti conto integrali, dal sorgere del rapporto fino alla revoca degli affidamenti, sostenendo la legittima applicazione nel corso del rapporto della capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto, nonché contestando che fosse mai avvenuta l'applicazione di tassi di interesse usurari.

Nella comparsa la [REDACTED] ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “*Conclude perché il Tribunale, contrariis reiectis: 1) rigetti la domanda attorea; 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale*



dispiegata dalla banca convenuta, condanni l'attore al pagamento dei saldi accertati, oltre interessi; con la rifusione delle spese”.

3. La causa, istruita con produzioni documentali e con c.t.u. contabile, all'udienza del 21.11.2019 è stata trattenuta a decisione con assegnazione alle parti di termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

§§§

4. La fattispecie contrattuale oggetto di giudizio.

Secondo quanto è pacifico in causa e risulta dalla documentazione prodotta in giudizio, il rapporto tra l'impresa individuale intestata a [REDACTED] e la [REDACTED] filiale di Cagliari, è iniziato in data 08.10.2008, con l'apertura del conto corrente di corrispondenza “ordinario clientela” n. 30107132 (doc. 01 fasc. parte convenuta) e del conto corrente di corrispondenza “anticipi su fatture” n. 30107134 (doc. 02 fasc. parte convenuta).

In data 09.10.2008 tra le medesime parti è stato quindi stipulato un contratto di affidamento per complessivi Euro 30.000,00, valido fino a revoca, utilizzabile nella forma dell'apertura di credito in conto corrente, usufruibile per elasticità di cassa, a valere sul conto corrente n. 30107132 (doc. 04 fasc. parte convenuta), nonché un contratto di affidamento per complessivi Euro 250.000,00, valido fino a revoca, utilizzabile nella forma dell'apertura di credito in conto corrente usufruibile in proporzione all'importo dei crediti incassati, relativi a fatture emesse aventi data di scadenza non eccedente quella indicata, sul conto n. 30107132 o sul conto n. 30107134, secondo quanto si legge nell'Allegato al contratto (doc. 03 fasc. parte convenuta).

In giudizio sono stati inoltre ritualmente prodotti in giudizio dalla banca convenuta gli estratti del conto corrente dal 09.10.2008 al 31.07.2014 e i



conti scalare dal 31.12.2008 al 09.09.2014 relativamente al conto n. 30107132, nonché gli estratti del conto corrente dal 10.10.2008 al 31.07.2014 e i conti scalare dal 31.12.2008 al 30.09.2014 relativamente al conto n. 30107134.

Da tale documentazione, risulta che:

- la prima operazione registrata sul conto corrente di corrispondenza n. 30107132, risalente al 09.10.2008, è relativa all'addebito di 1,00 Euro per "Costo libretto assegni", mentre l'ultima operazione annotata l'08.07.2014 è quella di "Estinzione c/c per giro a sofferenze", con un saldo negativo a quella data di Euro 176.367,20;
- la prima operazione registrata sul conto corrente di corrispondenza n. 30107134, risalente al 10.10.2008, è relativa alla "Disposizione per giroconto su conto 30107132 – anticipo fatt. 33 Nuova Saci" per un importo di Euro 70.000,00, mentre l'ultima operazione annotata l'08.07.2014 è quella di "Estinzione c/c per giro a sofferenze", con un saldo negativo a quella data di Euro 250.642,31.

Infine, è stata depositata in giudizio dalla [REDACTED] la lettera raccomandata del 07.10.2014, con la quale la banca ha comunicato al cliente di voler recedere dai rapporti contrattuali in essere, intimandogli il pagamento dell'importo di Euro 400.376,78 (doc. 05 fasc. parte convenuta).

5. Sull'addebito delle commissioni di massimo scoperto.

Passando all'esame delle singole censure sollevate in ordine alle annotazioni a debito effettuate dalla banca sul conto corrente per cui è causa, innanzitutto non può essere accolta la contestazione inerente alla validità della pattuizione relativa alle commissioni di massimo scoperto.



Al riguardo, deve osservarsi che, prima delle modifiche normative del 2009 (art. 2 - bis del D.L. n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009, e D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009) e del 2012 (D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012, e D.L. n. 29/2012, convertito in L. n. 62/2012), oltre a non esservi alcuna normativa e nemmeno alcun fondamento scientifico o tecnico bancario della fattispecie, anche la pratica applicazione di tali commissioni da parte dello stesso sistema bancario era tutt'altro che univoca.

Con la generica dizione di commissione di massimo scoperto in passato, infatti, si è fatto riferimento nella prassi bancaria a diversi modelli.

In particolare, nelle due accezioni principali e più diffuse, la commissione di massimo scoperto è stata intesa quale corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo (in tal senso si parla, a volte, anche di commissione di affidamento), oppure come la remunerazione per il rischio a cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volte oltre il limite dello stesso affidamento.

Una definizione della commissione di massimo scoperto compare testualmente per la prima volta nell'aggiornamento del luglio 2001 delle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del T.E.G.M. ai fini della legge sull'usura, dove si legge che la commissione di massimo scoperto *“nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”* (Par. C5).



Chiamata a pronunciarsi, per la prima volta, sulla natura della C.M.S., la Corte di Cassazione ha sostenuto che *“tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale della esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato, che solitamente è trimestrale, e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale - o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendente dal suo utilizzo”*, con la conclusione per cui, quale che sia la funzione riconosciuta alla C.M.S., secondo la Corte *“non è comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale perché, se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi, le clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, sono nulle secondo la più recente giurisprudenza di legittimità; se invece è un corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 c.c. espressamente per gli interessi scaduti”* (Cass. civ., Sez. III, 06.08.2002, n. 11772).

Orbene, l'applicazione non uniforme dell'istituto ha reso particolarmente sentita l'esigenza che detta clausola, per essere valida, rivesta i requisiti della determinatezza o determinabilità, dovendo essere chiaro al cliente non solo quale sia il tasso della commissione, bensì anche quali siano i criteri di calcolo e la periodicità di tale calcolo (Trib. Monza, 22.11.2011; Trib. Piacenza, 12.04.2011 n. 309; Trib. Novara, 16.07.2010 n. 774; Trib. Parma, 23.03.2010; Trib. Teramo, 18.01.2010 n. 84; Trib. Busto Arsizio, 9.12.2009; Trib. Genova, 18.10.2006; Trib. Monza, 14.10.2008 n. 2755; Trib. Cassino, 10.06.2008 n. 402; Trib. Vibo Valentia, 28.09.2005; Trib. Torino, 23.07.2003; App. Roma, 13.09.2001; App. Lecce, 27.06.2000).



Tale rigorosa soluzione è certamente da accogliere, in quanto conforme non solo al disposto generale di cui all'art. 1346 c.c., ma anche perché risponde a quell'esigenza di trasparenza a cui si ispira la disposizione di cui all'art. 117, comma 4 T.U.B., che impone la forma scritta *ad substantiam* per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.

Nel caso in esame, i contratti di conto corrente prevedono una commissione di massimo scoperto trimestrale per gli utilizzi oltre il limite del fido nella misura dello 0,98%, mentre i contratti di apertura di credito prevedono una commissione per gli utilizzi entro i limiti del fido nella misura dello 0,98%.

Le clausole che disciplinano la C.M.S., pertanto, possono essere considerate sufficientemente determinate, in quanto in esse sono individuate, oltre che la percentuale della commissione, anche la periodicità di conteggio (trimestrale), nonché la base di calcolo, che corrisponde all'importo del fido accordato al correntista.

Inoltre, la C.t.u. nominata dall'Ufficio, dott.ssa Marcella Massa, ha accertato che l'applicazione della commissione di massimo scoperto è avvenuta entro la misura pattuita.

In particolare, quanto al rapporto di conto corrente n. 30107132, è stata applicata dalla banca la C.M.S. sino al II trimestre del 2009 sia sul massimo scoperto trimestrale entro il fido accordato sia sul massimo scoperto trimestrale oltre il fido accordato, per un importo di complessivi Euro 3.327,43 (Euro 793,80 entro fido ed Euro 2.533,63 oltre il fido), con tassi della C.M.S. addebitati in concreto perfino inferiori a quelli contrattualmente convenuti.

In relazione invece al conto n. 30107134, la banca non ha mai applicato la C.M.S. entro il fido, ma ha addebitato esclusivamente la C.M.S. sul massimo scoperto trimestrale oltre il fido accordato, per un importo di Euro 68,60.



Pertanto, gli importi a titolo di C.M.S. sono stati addebitati dalla banca per un periodo di tempo limitato, conformemente a quanto pattuito in contratto, in relazione al maggior rischio della banca di recupero del credito derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria del cliente nel periodo considerato.

Tale pattuizione non pare affetta da nullità, in quanto, sotto il profilo causale, le parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, possono convenire che alla banca spetti un compenso ulteriore rispetto all'interesse debitore, parimenti calcolato in percentuale e parimenti periodico, quale corrispettivo dell'onere incombente sulla banca stessa di dover essere in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto per il quale il cliente è stato affidato (in tal senso, nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Verona, 18.04.2019, n. 943).

D'altronde, tale impostazione ha trovato conferma nella stessa L. 2/09 che, all'art. 2 - bis, comma 1, ha espressamente sancito la nullità delle clausole che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma o dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, con l'effetto sostanziale, secondo quanto sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, *“di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa”* (in questi termini v. Cass. civ., sez. I, 22.06.2016, n. 12965).

Conseguentemente, l'eccezione di nullità per assenza di causa della clausola con cui le parti hanno pattuito, nei contratti per cui è causa, l'applicazione della C.M.S., deve essere disattesa.

6. Sulla applicazione di interessi debitori in misura ultralegale.



Passando alla censura relativa alla mancata specifica pattuizione della misura degli interessi in misura ultralegale applicati in contratto, la C.t.u. dott.ssa [REDACTED] sulla base della documentazione prodotta e agli atti, ha accertato che gli interessi ultralegali sono stati pattuiti per iscritto per entrambi i rapporti di conto corrente.

In particolare, partendo dal tasso debitore per utilizzi oltre il limite del fido, nel conto corrente ordinario n. 30107132 è riportato un tasso debitore nominale annuo del 14,00% ed effettivo annuo del 14,752%, mentre nel successivo contratto di apertura di credito stipulato il 09.10.2008, di affidamento di complessivi Euro 30.000,00 da utilizzare nella forma di apertura di credito in conto corrente usufruibile per elasticità di cassa, per gli utilizzi oltre il limite del fido è stato previsto un tasso del 14,25% nominale annuo, pari al 15,02% effettivo annuo.

Quanto invece agli utilizzi entro il limite dell'affidamento, nella prima pagina del contratto di affidamento è riportato per gli utilizzi dell'affidamento un tasso debitore del 14,25% nominale annuo, pari al 15,02% effettivo annuo, mentre nel documento di sintesi il tasso debitore per l'apertura di credito in conto corrente entro i limiti del fido è indicato nella misura del 14% nominale annuo, pari al 14,752% effettivo annuo.

Tra i due, si deve ritenere applicabile il tasso di interesse indicato nel documento di sintesi, sia perché tale documento viene espressamente indicato come costituente *“il frontespizio del contratto di affidamento”*, recante *“le più significative condizioni contrattuali nonché le condizioni economiche del suddetto contratto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale”*, sia perché indica un tasso di interesse più favorevole al cliente.

In ogni caso, come si può desumere dall'esame della tabella III riportata a pag. 13 della c.t.u., i tassi di interesse entro il fido accordato, applicati



durante tutto il periodo di durata del rapporto, sono stati sempre largamente inferiori ai tassi contrattuali indicati nei contratti in esame.

Viceversa, i tassi di interesse extra fido, con decorrenza dal 30.09.2011, sono risultati superiori rispetto a quelli stabiliti nel contratto.

Correttamente, dunque, l'Ausiliario del giudice ha proceduto al ricalcolo, lasciando fermi i tassi di interesse concretamente applicati dalla Banca sino al 29.09.2011, in quanto più favorevoli al correntista, mentre con riguardo al periodo successivo ha applicato il tasso contrattuale, nella misura del 14,25%.

Quanto invece al conto anticipi n. 30107134, in esso è riportato un tasso debitore nominale annuo del 14,00% ed effettivo annuo del 14,752% per utilizzi oltre il limite del fido e nel successivo contratto di apertura di credito stipulato il 09.10.2008, di affidamento di complessivi Euro 250.000,00, è stato previsto che sulle somme eventualmente utilizzate in eccedenza rispetto all'affidamento decorrono interessi al tasso debitore per utilizzi oltre il limite del fido e per gli scoperti in linea capitale in assenza di affidamento e, pertanto, nella misura indicata nel contratto di apertura del conto corrente (come si è detto, 14% nominale annuo).

Quanto invece agli utilizzi entro il limite dell'affidamento, nella prima pagina del contratto di affidamento per gli utilizzi dell'affidamento nella forma di cui alla lett. m) è previsto un tasso nominale annuo del 10% (pari al 10,380% effettivo annuo), mentre nel documento di sintesi il tasso debitore per apertura di credito avvalorata da effetti sbf, da anticipi su contratti e da fatture è stato previsto nella misura del 9,50% nominale annuo, pari al 9,843% effettivo annuo.

Tra i due, si deve ritenere applicabile il tasso di interesse indicato nel documento di sintesi, più favorevole al correntista.



Al fine di determinare l'importo indebitamente addebitato, l'Ausiliario del Tribunale ha quindi effettuato un ricalcolo, nel senso che:

- per i tassi di interesse entro il fido, sono stati lasciati i tassi di interesse concretamente applicati dalla Banca in quanto più favorevoli al correntista sino al 20.03.2012 e, per il periodo successivo, è stato applicato il tasso contrattuale del 9,50% (tasso indicato nel documento di sintesi), sino alla data di revoca del fido;
- per i tassi di interesse extra fido, sono stati adottati i tassi di interesse concretamente applicati dalla banca sino all'08.05.2012, in quanto più favorevoli al correntista, mentre per il periodo successivo è stato applicato il tasso contrattuale, nella misura del 14,00%, indicata nel contratto di conto corrente.

7. Sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Deve essere rigettata la censura di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (anatocismo), in quanto, nei contratti di conto corrente n. 30107132 e n. 30107134, all'art. 7 è stato previsto: 1) *“Gli interessi sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti alla banca nella misura pattuita ed indicata nel prospetto allegato, nel quale sono altresì riportate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto. 2) I rapporti di dare e avere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità trimestrale (e cioè fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno), portando in conto – con valuta data di regolamento dell'operazione – gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed eventuali altre, nonché applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità”*.



Inoltre, attraverso l'esame degli estratti conto bancari, dei prospetti scalare e dei prospetti competenze è stata confermata l'applicazione della pari periodicità trimestrale nel conteggio degli interessi debitori e creditori, in conformità a quanto stabilito dalla delibera del C.I.C.R. del 9.02.2000, art. 2, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie contrattuale qui esaminata.

8. Sull'addebito da parte della banca di spese e commissioni non pattuite.

La domanda di accertamento negativo è fondata con riguardo alle somme e commissioni addebitate di cui non è stata provata la pattuizione tra il Pusceddu e la banca.

Nella Tabella VIII riportata a pag. 22 della c.t.u., sono state specificamente riportate tutte le spese e commissioni addebitate dalla convenuta sul conto corrente n. **30107132**, benché non pattuite tra le parti, per complessivi **Euro 10.467,58** e, in particolare:

- Spese estratti/scalari Euro 67,69;
- Spese em. com. di legge Euro 36,00;
- Spese postali Euro 105,30;
- Commissione Disponibilità immediata fondi Euro 5.253,69;
- Commissione Utilizzi oltre disponibilità fondi Euro 4.745,90;
- Commissione Istruttoria Veloce Euro 250,00;
- Spese trimestrali a forfait Euro 9,00.

Nella Tabella IX riportata a pag. 23 della c.t.u., sono state specificamente riportate tutte le spese e commissioni addebitate dalla convenuta sul conto anticipi n. **30107134**, benché non pattuite tra le parti, per complessivi **Euro 36.076,65** e, in particolare:



- Spese estratti/scalari Euro 96,80;
- Spese em. com. di legge Euro 34,00;
- Spese postali Euro 56,70;
- Commissione Disponibilità immediata fondi Euro 2.961,20;
- Commissione Utilizzi oltre disponibilità fondi Euro 32.927,95.

Il rapporto dare/avere tra le parti dovrà pertanto essere rideterminato con espunzione delle spese e commissioni, sopra indicate.

9. Sulla dedotta violazione da parte della banca della normativa di cui alla legge n. 108/96.

Passando alla questione della dedotta violazione da parte della banca della normativa anti-usura, occorre premettere che, in risposta al quesito, la Consulente dell'ufficio nominata dal Tribunale, dott.ssa [REDACTED] al fine del calcolo del T.E.G. *ante* 2009, ha operato due ipotesi di ricalcolo: la prima, di determinazione del T.E.G. applicando le previsioni contenute nelle istruzioni della Banca d'Italia *ante* 2009 e, relativamente alla c.m.s. applicando l'approccio metodologico proposto dalla Banca d'Italia con il Bollettino n. 12 del 2005; la seconda, di determinazione del T.E.G. includendo nel calcolo anche la commissione di massimo scoperto.

In particolare, quanto alla prima ipotesi ricostruttiva, la stessa si fonda sulla applicazione del metodo per la verifica delle soglie di usura proposto dalla Banca d'Italia con il Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005 prevede che vengano tenuti distinti il raffronto, da un lato, tra il T.E.G. in concreto praticato (calcolato senza includervi le C.M.S.) e la relativa soglia di legge e, dall'altro, tra l'ammontare percentuale della C.M.S. praticata e l'entità massima della C.M.S. applicabile (c.d. C.M.S. soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della C.M.S. media pubblicata nelle tabelle.



In particolare, la Banca d'Italia aveva precisato che l'applicazione di commissioni che superano l'entità della C.M.S. soglia non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate, nel senso che, *“per ciascun trimestre, l'importo della C.M.S. percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (“margine”).*

Tale margine è calcolato, per ciascun trimestre, sottraendo dagli interessi massimi che la banca avrebbe potuto richiedere, per cui, *“Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla “C.M.S. soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge”.*

Tale criterio, come è noto, è stato poi fatto proprio anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 20.06.2018, n. 16303, nella quale la Corte ha espresso il seguente principio di diritto: *“Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra*



l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati".

Orbene, applicando il metodo proposto dalla Suprema Corte nella citata sentenza, la C.t.u. ha potuto escludere, attraverso motivazione congrua ed esauriente, condivisa dalla scrivente, che il T.E.G. al momento della stipula dei contratti per cui è causa era inferiore al tasso soglia *ratione temporis* vigente.

Difatti, in relazione al c/c n. 30107134 – conto anticipi e al relativo contratto di affidamento del 09.10.2008 dell'importo di Euro 250.000,00, il T.E.G. è risultato pari al 10,092%, quindi entro il tasso soglia, che per la tipologia di operazione considerata era del 10,725% nel trimestre considerato (pagg. 30 e 31 c.t.u.).

In relazione al conto corrente ordinario n. 30107132 e al contratto di apertura di credito del 09.10.2008 di Euro 30.000,00, computati tutti gli oneri ricollegati all'erogazione del finanziamento, il T.E.G. è risultato pari al 14,816% per gli utilizzi entro il fido e ancora inferiore per quelli oltre il fido (per cui nel contratto di apertura di credito è contenuto un rinvio al tasso previsto nel contratto di conto corrente), quindi non vi è stato alcun superamento del tasso soglia, che per la tipologia di operazione considerata era del 15,135% nel trimestre considerato (pagg. 41 e 42 c.t.u.).

Passando ora all'esame della questione inerente al denunciato superamento del tasso soglia antiusura in epoca successiva alla stipula dei contratti per cui è causa, è stato accertato che il T.E.G. in alcuni trimestri ha superato il tasso soglia fissati dai relativi decreti ministeriali.

In particolare, in relazione al c/c n. 30107134, oltre agli interessi passivi sono stati inclusi nel calcolo del T.E.G. anche i restanti oneri, direttamente connessi all'operazione di finanziamento, addebitati dopo la chiusura



trimestrale, unitamente alle altre competenze, come riportati nella tabella XI a pag. 32 dell'elaborato peritale.

Dalla tabella XII riportata alle pagg. 34 e 35 dell'elaborato peritale, dove l'Ausiliario del Tribunale ha riportato il T.E.G. applicato al rapporto trimestre per trimestre, risulta che vi è stato un superamento del tasso soglia dal 01.01.2012 al 30.06.2013.

Inoltre, dalle tabelle XVI e XVII riportate alle pagg. 42 ss. della c.t.u., emerge che, in relazione al contratto di conto corrente n. 30107132, vi è stato un superamento del tasso soglia dall'01.01.2011 al 31.03.2011 e dall'01.01.2012 al 30.09.2013.

Nei restanti trimestri la misura degli interessi non ha invece mai superato la soglia anti-usura e, poiché la percentuale della C.M.S. praticata dalla Banca non ha mai superato l'entità della c.d. C.M.S. soglia, non è stata necessaria l'ulteriore verifica tra la C.M.S. percepita in eccesso e l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti, nei trimestri nei quali è stata evidenziata l'assenza di interessi usurari.

Occorre a questo punto domandarsi quali siano le conseguenze del superamento del tasso soglia antiusura nei trimestri considerati.

Come è noto, la rilevanza del superamento del tasso - soglia nel corso del rapporto (c.d. usura sopravvenuta) è stata posta in discussione dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24675 del 19.10.2017.

Nella citata sentenza, in particolare, la Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi non si verifica qualora il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle



disposizioni della legge n. 108 del 1996, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato potrebbe essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, come contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

In tal modo, si è inteso dare seguito all'orientamento giurisprudenziale che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, sulla base del rilievo per cui il giudice, quando effettua la verifica della qualificazione di un tasso come usurario, è vincolato all'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815, secondo comma c.c. (come modificati dalla legge n. 108 del 1996) imposta dall'art. 1, comma 1 del d.l. n. 394 del 2000, a mente del quale *“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*.

Sicché, al fine della verifica del superamento della soglia anti-usura, dovrà aversi riguardo al solo momento della pattuizione degli interessi. A parere della scrivente, i principi dettati dalla Corte, se correttamente interpretati, non portano a escludere in ogni caso la rilevanza del superamento del tasso soglia intervenuto nel corso del rapporto, dovendosi distinguere l'ipotesi in cui le parti abbiano originariamente pattuito un determinato tasso di interesse e questo stesso tasso, benché convenuto validamente in una misura inferiore al tasso soglia *ratione temporis* vigente all'epoca della convenzione, divenga superiore in uno o più trimestri successivi per effetto dell'abbassamento della soglia anti-usura (secondo il meccanismo fissato dalla L. n. 108/96, art. 2, basato sulla rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni creditizie, sui quali viene applicata una determinata maggiorazione), dalla diversa ipotesi in cui il raffronto avvenga tra il T.E.G. determinato sulla base di modifiche contrattuali introdotte nel corso del rapporto e il tasso soglia applicabile nel trimestre di riferimento.



Al riguardo, si è condivisibilmente osservato che, qualora il tasso venga a superare il tasso soglia in seguito a modificazione unilaterale della banca *ex art. 118 T.U.B.*, tale ipotesi è assimilabile all'usura originaria bilaterale, stante la natura negoziale della modificazione, con la conseguenza che la sanzione non potrà essere che quella del comma 2 dell'art. 1815 c.c. e nessun interesse risulterà dovuto (nella giurisprudenza di merito si sono espressi in tal senso, fra gli altri: Trib. Padova, 09.04.2019; Trib. Padova, 29.11.2019; Trib. Roma, 23.10.2019; Trib. Torino, 20.04.2017).

Nel caso di specie, tuttavia, deve escludersi che il superamento dei tassi soglia nel corso del rapporto sia derivato da una modifica convenzionale, assimilabile a una nuova pattuizione, in quanto il superamento del tasso soglia è stato determinato dall'applicazione di spese e commissioni non pattuite, secondo quanto specificato dalla dott.sa Massa, avendo quest'ultima rilevato che *“escludendo tali oneri (commissioni di disponibilità immediata fondi e comm. utilizzi oltre la disponibilità fondi) il T.E.G. risulta sempre inferiore al tasso soglia (Allegato n. 5)”* e che *“la determinazione degli interessi entro i limiti del tasso soglia risulta, pertanto, assorbita dal ricalcolo degli interessi escludendo le spese addebitate e non pattuite”*.

Che tali commissioni siano state applicate unilateralmente dall'istituto di credito, senza che tra le parti sia intercorsa alcuna pattuizione contemplante siffatte clausole, è stato allegato dalla stessa parte attrice, da ultimo anche nella comparsa conclusionale depositata il 20.01.2020 (v. pagg. 6 e 7).

La censura relativa all'asserita violazione della normativa antiusura da parte della [REDACTED] deve, conseguentemente, essere rigettata, ferma restando comunque l'espunzione delle commissioni illegittimamente applicate dalla banca, secondo quanto si è chiarito al punto 8. della motivazione che precede.

10. Accertamento dei rapporti dare – avere tra le parti.



Passando alla determinazione del saldo dei conti per cui è causa, occorre riportarsi al ricalcolo operato dalla C.t.u., che ha provveduto al ricalcolo del saldo applicando gli interessi nella misura dovuta ed espungendo le spese e commissioni non pattuite.

In particolare, poiché le competenze addebitate sul conto anticipi sono state trimestralmente girocontate sul conto ordinario, con la sola esclusione delle competenze maturate dal 01.07.2014 al 08.07.2014, ai fini della corretta rielaborazione delle competenze maturate sul conto ordinario i risultati delle operazioni di ricalcolo sul conto anticipi, dall'inizio del rapporto sino al II trimestre 2014, sono stati "trasferiti" sul conto corrente ordinario (la tabella XIV a pag. 39 della perizia riporta gli interessi e competenze ricalcolati, "trasferiti" sul conto ordinario, al netto delle spese e competenze non pattuite).

Il saldo del conto anticipi **n. 30107134**, alla data del 08.07.2014, è stato dunque determinato solo in relazione alle competenze maturate dal 01.07.2014 al 08.07.2014 che non sono state girate al conto ordinario ed è risultato pari a **Euro 250.642,31** a credito per la banca (considerata l'operazione in conto capitale inerente all'affidamento dell'importo di Euro 250.000,00, l'addebito di Euro 595,67 a titolo di interessi passivi rideterminati dal 01.07.14 al 08.07.14 e quello di Euro 46,64 per spese di chiusura e bolli).

Per quanto concerne invece l'accertamento dei rapporti dare-avere in relazione al conto corrente ordinario **n. 30107132**, il risultato del ricalcolo applicando gli interessi entro i limiti dei tassi contrattualmente pattuiti e al netto delle spese non pattuite, dopo avere trasferito sul conto ordinario le competenze ricalcolate sul conto anticipi, è quello riportato sinteticamente a pag. 50 della c.t.u., dal quale emerge un saldo finale, a credito per la banca, di **Euro 90.617,98**.



11. Sulla domanda riconvenzionale di adempimento spiegata in giudizio dalla banca.

Poiché la ██████████ ha spiegato domanda riconvenzionale di adempimento, ██████████ deve essere condannato al pagamento in favore di ██████████ della somma di Euro 250.642,31 in relazione al conto corrente anticipi e di Euro 90.617,98 in relazione al conto corrente ordinario, oltre interessi di mora dalla domanda (21.11.2014) fino al soddisfo.

12. Regolamentazione delle spese di lite e di c.t.u..

Passando alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, si reputa che ricorrano giusti motivi per disporre una compensazione integrale tra le parti, in considerazione della reciproca soccombenza, tenuto conto che, a fronte della parziale fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, è risultata dimostrata l'indebita applicazione da parte della banca di importi non dovuti a titolo di interessi e commissioni, con parziale accoglimento della domanda di accertamento negativo formulata in giudizio (che per il resto è stata rigettata).

Per le medesime ragioni, anche le spese di c.t.u., nei rapporti interni, devono essere sopportate da entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà (fatto salvo il vincolo di solidarietà nei rapporti con l'Ausiliario).

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

1) accerta e dichiara che il saldo finale del conto anticipi n. 30107134 è pari a Euro 250.642,31 a credito per la banca convenuta e che il saldo del conto



corrente ordinario n. 30107132 è pari a Euro 90.617,98 a credito per la banca convenuta, espunti gli addebiti effettuati illegittimamente dalla banca convenuta [redacted], a titolo di interessi applicati in misura ultra-legale e di commissioni e spese non pattuiti e, per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in giudizio dalla convenuta, condanna [redacted] al pagamento in favore di [redacted] dell'importo di Euro 250.642,31 in relazione al conto anticipi n. 30107134 e dell'importo di Euro 90.617,98 in relazione al conto corrente ordinario n. 30107132, oltre interessi di mora dalla domanda (21.11.2014) fino al soddisfo;

2) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti;

3) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte convenuta [redacted] e [redacted] ciascuna in ragione della metà.

Oristano, 20.04.2020

Il Giudice

Dott.ssa [redacted]

